ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 26

45° anno

30 gennaio 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 160/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan** 1

Regolamento (CE) n. 161/2002 della Commissione, del 29 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

* **Regolamento (CE) n. 162/2002 della Commissione, del 29 gennaio 2002, che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte** 7

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2002/66/CE:

* **Raccomandazione della Commissione, del 25 gennaio 2002, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2002** [1] *[notificata con il numero C(2002) 290]* 8

2002/67/CE:

* **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2002, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati tedesca per i bovini** [1] *[notificata con il numero C(2002) 302]* 17

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2569/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2002 (GU L 344 del 28.12.2001)** 18

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2570/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2002 (GU L 344 del 28.12.2001)** 18

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2571/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna 2002, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca (GU L 344 del 28.12.2001)** 18

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2572/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001)** ... 19

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001)** 19

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2574/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002 (GU L 344 del 28.12.2001)** 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 160/2002 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni [1],

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, (in appresso: «il regolamento di base») relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [2],

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **MISURE IN VIGORE**

(1) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2398/97 [3], ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (in appresso: «il regolamento definitivo»). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97 della Commissione del 12 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan [4] (in appresso: «il regolamento provvisorio»).

B. **RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC**

(2) Il 12 marzo 2001, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso: «OMC») ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione di un panel OMC, modificata dalla succitata relazione dell'organo di appello, sulla pratica «Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India» (in appresso: «le relazioni»).

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(3) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, del Pakistan e dell'Egitto, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00*81, 6302 21 00*89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90*19), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10*90), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90*90), ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90*19). Le relazioni non modificano le conclusioni del regolamento definitivo a proposito del prodotto in esame e del prodotto simile.

D. **RIESAME DELLE CONCLUSIONI**

1. **Osservazione preliminare**

(4) In seguito all'adozione delle relazioni summenzionate, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1644/2001, ha ritenuto opportuno modificare e sospendere il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'India.

(5) In questa fase, si ritiene opportuno tener conto di talune interpretazioni giuridiche contenute nelle relazioni in merito alle misure riguardanti le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto e del Pakistan, e determinare se tali misure in vigore continuino ad essere appropriate, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio.

---

[1] GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.
[2] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).
[3] GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio (GU L 219 del 14.8.2001, pag. 1).
[4] GU L 156 del 13.6.1997, pag. 11.

2. **Dumping**

2.1. Introduzione

(6) In primo luogo, si è ritenuto opportuno riesaminare le conclusioni tratte alla luce dell'interpretazione giuridica contenuta nelle relazioni in merito alla pratica dell'«azzeramento» dei valori negativi nel calcolare il margine di dumping medio ponderato per Egitto e Pakistan, come pure in merito alla determinazione dell'importo del profitto ai fini del calcolo dei valori normali costruiti per taluni produttori esportatori egiziani e pakistani. Tutti gli altri metodi di calcolo sono gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale. Per ulteriori dettagli, si fa riferimento ai succitati regolamenti provvisorio e definitivo.

(7) Si rammenta che, nell'inchiesta iniziale, l'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1º luglio 1995 e il 30 giugno 1996 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»).

2.2. Campionamento

(8) Si rammenta che in considerazione del numero elevato di esportatori dei paesi interessati, nel corso dell'inchiesta iniziale la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

2.3. Pakistan

(9) Considerato che soltanto una delle cinque società del campione principale per il Pakistan aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno e che i tipi venduti con profitto sul mercato interno rappresentavano meno dell'80 % ma più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno, per costruire il valore normale è stato utilizzato l'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto relativo a questa società, realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(10) Per quanto concerne le altre quattro società, per accogliere le interpretazioni giuridiche delle relazioni e conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, per costruire il valore normale è stata utilizzata la media ponderata degli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti effettivamente sostenute e realizzati dalla sopracitata società e da una società di riserva, entrambe caratterizzate da vendite rappresentative sul mercato interno. Si rammenta che le vendite non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali non sono state escluse dal calcolo del margine di profitto attribuibile alle altre quattro società.

(11) Non sono stati necessari cambiamenti per quanto concerne le conclusioni iniziali relative al prezzo all'esportazione e agli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(12) Il valore normale costruito per tipo di prodotto è stato messo a confronto con il prezzo all'esportazione per tipo di prodotto. Alla luce delle interpretazioni giuridiche contenute nelle relazioni, per il calcolo riveduto del margine globale di dumping di ciascuna società inclusa nel campione non è stato applicato il metodo dell'azzeramento.

(13) Il nuovo calcolo effettuato ha dimostrato l'assenza del dumping per le esportazioni del prodotto in esame realizzate durante il PI da tutte le società pakistane inserite nel campione. Di conseguenza, il procedimento dovrebbe essere chiuso per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie del Pakistan. Si deve notare che non esisterebbe dumping se le vendite non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali fossero escluse dalla costruzione del valore normale sulla base del metodo stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

2.4. Egitto

(14) Nel caso dell'Egitto, non sono stati necessari cambiamenti per quanto concerne le conclusioni iniziali relative al prezzo all'esportazione e agli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il valore normale, che era basato sui valori costruiti per tre società incluse nel campione che non avevano realizzato vendite rappresentative sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, è stato riesaminato alla luce delle interpretazioni contenute nelle relazioni in merito al margine di profitto usato nel calcolare tali valori normali costruiti. Questo è stato fatto in quanto l'importo del profitto usato nell'inchiesta iniziale si basava sui dati relativi ad una sola società. Tuttavia, non sono disponibili informazioni dell'inchiesta iniziale che consentano eventualmente di determinare l'importo del profitto sulla base di uno qualsiasi dei metodi previsti dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. In tali circostanze, non è possibile effettuare un riesame accurato del margine di dumping per l'Egitto.

(15) Nonostante quanto precede, il fatto che il livello piuttosto basso di profitto usato nel calcolo dei valori normali costruiti nell'inchiesta iniziale abbia determinato margini di dumping relativamente elevati dimostra la probabile persistenza di tale dumping durante l'intero PI per quanto riguarda l'Egitto. Tuttavia, il livello di tutti i margini di dumping sarebbe risultato significativamente ridotto se non fosse stato applicato il metodo dell'azzeramento nel calcolare il margine di dumping di ciascuna società inclusa nel campione.

E. **CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E SOSPENSIONE DEI DAZI**

(16) Per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan, il procedimento dovrebbe essere chiuso alla luce delle conclusioni di cui al considerando (13).

(17) Sebbene non sia possibile effettuare un riesame accurato della situazione del dumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto durante il PI, appare molto probabile una persistenza di tali pratiche di dumping, benché a livelli significativamente ridotti. Una conclusione definitiva in merito alla situazione del dumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto avrebbe richiesto un riesame più accurato dei diversi metodi applicati per calcolare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Per far questo, sarebbero state necessarie ulteriori informazioni che, nel periodo dell'inchiesta iniziale, non sono state raccolte in quanto considerate non rilevanti.

(18) Le misure antidumping sono state istituite inizialmente nei confronti delle importazioni provenienti dall'India, dall'Egitto e dal Pakistan. Si è accertata l'assenza del dumping per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan, e si è ritenuto che il livello del dumping dovuto alle importazioni provenienti dall'India e dall'Egitto sia diminuito. Inoltre, il dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie dell'India è stato sospeso il 14 agosto 2001 con regolamento (CE) n. 1644/2001. Le misure relative alle importazioni dall'India verranno a scadere il 14 febbraio 2002, a meno che, prima di tale data, non sia stato avviato un riesame.

(19) Durante il PI, dei tre paesi interessati era l'Egitto a detenere la quota più bassa delle importazioni di biancheria da letto di cotone. Le importazioni originarie dell'Egitto rappresentavano infatti solamente il 14 % delle importazioni complessive dai tre paesi interessati, e circa un terzo delle importazioni totali di biancheria da letto di cotone dall'India.

(20) Non è chiaro se, in ultima analisi, sarà avviato un riesame relativamente alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India. La situazione futura delle misure istituite sulle importazioni in dumping di biancheria da letto di cotone originarie dell'India resta quindi incerta. Qualora non venga avviato tale riesame, potrebbe essere necessario valutare se le importazioni dall'Egitto, considerate separatamente, abbiano determinato un grave pregiudizio per l'industria comunitaria.

(21) D'altra parte, qualora venga avviato un riesame relativamente alle importazioni dall'India, potrebbe essere anche esaminata in parallelo la situazione delle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'Egitto, incluse le condizioni per il cumulo delle importazioni.

(22) Per i motivi suesposti e per ragioni di efficacia procedurale, è opportuno sospendere le misure sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, offrendo al tempo stesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare informazioni e osservazioni e, se del caso, una richiesta di riesame.

(23) Le autorità pakistane ed egiziane, i produttori esportatori pakistani ed egiziani e le loro associazioni, tutte le parti interessate nella Comunità, in particolare l'industria comunitaria, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e, se del caso, le loro associazioni, sono stati informati della linea di azione proposta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di essere ascoltati. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate, senza però che esse modificassero le conclusioni di cui al presente regolamento.

(24) Eventuali richieste di riesame e l'eventuale presentazione di osservazioni e informazioni in merito alle misure istituite sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto devono essere effettuate per iscritto e inviate al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEUR B 21877.

(25) Per ragioni di efficacia procedurale, se entro il 28 febbraio 2002 non viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso che notifica la richiesta di un riesame presentata da una delle parti interessate, le misure antidumping relative alle importazioni originarie dell'Egitto dovrebbero scadere automaticamente. Se tale avviso è pubblicato entro la suddetta data la sospensione dovrebbe continuare fino al 15 aprile 2002, data in cui le misure scadranno a meno che prima non venga avviato un riesame. Se si avvia detto riesame le misure dovrebbero rimanere sospese per tutta la durata del riesame stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione dei dazi antidumping di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 è sospesa per quanto riguarda le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto.

2. Il dazio antidumping di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 scade il 28 febbraio 2002 per quanto riguarda l'Egitto, a condizione che, prima di tale data, non sia stato pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che notifica l'avvenuto ricevimento da parte della Commissione di una richiesta di riesame. Se tale avviso viene pubblicato, il dazio antidumping di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 per quanto riguarda l'Egitto rimane sospeso ma scade il 15 aprile 2002 a meno che prima di tale data non venga avviato un riesame. Durante tale eventuale riesame, l'applicazione del dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto è sospesa in forza del paragrafo 1.

3. Eventuali domande di riesame devono essere presentate per iscritto dalle parti interessate e pervenire alla Commissione, all'indirizzo sotto indicato, al più tardi entro il 14 febbraio 2002:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEUR B 21877.

Articolo 2

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS

REGOLAMENTO (CE) N. 161/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	82,4
	204	68,6
	212	100,4
	999	83,8
0707 00 05	052	142,4
	628	205,3
	999	173,9
0709 90 70	052	150,5
	204	133,2
	999	141,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,4
	204	56,5
	212	41,6
	220	46,0
	388	23,9
	508	21,1
	624	41,6
	999	41,2
0805 20 10	204	92,3
	999	92,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,6
	204	86,2
	464	120,2
	600	97,2
	624	74,8
	999	89,8
0805 50 10	052	42,8
	600	48,1
	999	45,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	106,7
	052	69,0
	060	38,2
	400	115,6
	404	85,6
	720	122,0
	999	89,5
0808 20 50	388	156,7
	400	113,0
	720	99,9
	999	123,2

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 162/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2002

che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 [2], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 [4], prevede all'articolo 34, paragrafo 2, che, fatto salvo il disposto dell'articolo 38 di detto regolamento, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per l'ammasso privato sia stabilito ogni anno. A tal fine occorre segnatamente tener conto delle spese fisse, delle spese giornaliere e delle spese finanziarie di magazzinaggio prendendo in considerazione, per queste ultime, l'evoluzione del tasso d'interesse della Banca centrale europea.

(2) Lo stesso regolamento stabilisce, all'articolo 29, paragrafo 1, il periodo entro cui possono aver luogo le operazioni di entrata all'ammasso. La situazione attuale del mercato del burro giustifica, in via derogatoria, che la data di entrata all'ammasso del 15 marzo per le operazioni di entrata all'ammasso delle quantità di burro o di crema che hanno luogo nel 2002, sia anticipata al 1º marzo.

(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissato nel modo seguente, per tonnellata di burro o di equivalente burro per i contratti conclusi nel 2002:

a) 24 EUR per le spese fisse;

b) 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo di intervento del burro, in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in base ad un tasso di interesse annuo dal 3 %.

Articolo 2

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2002 le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo a partire dal 1º marzo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.
[3] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.
[4] GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2002

[notificata con il numero C(2002) 290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/66/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

sentito il parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

considerando quanto segue:

(1) Per il buon funzionamento del mercato interno occorre predisporre a livello comunitario programmi coordinati di controllo dei prodotti alimentari, al fine di assicurare una migliore applicazione delle procedure di controllo da parte degli Stati membri.

(2) Tali programmi sottolineano l'esigenza del rispetto della legislazione comunitaria, della tutela della salute pubblica, degli interessi del consumatore e della deontologia nelle pratiche commerciali.

(3) L'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [2] impone che i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE rispondano ai criteri enunciati dalla norma europea EN 45000, sostituita ora dalla norma EN ISO 17025: 2000.

(4) I risultati dei programmi nazionali svolti in concomitanza ai programmi coordinati permettono di acquisire informazioni ed esperienze sulle quali basare le attività future di controllo,

RACCOMANDA:

1. Nel corso del 2002, gli Stati membri dovranno procedere a ispezioni e controlli e, laddove necessario, prelevare campioni e sottoporli ad analisi di laboratorio, allo scopo di:

   — verificare l'osservanza delle norme comunitarie in materia di etichettatura di determinati generi alimentari, che possano contenere ingredienti, a loro volta, contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), consistenti in tali organismi o ottenuti partendo da essi,

   — valutare la sicurezza batteriologica di verdura e frutta fresche pretagliate e di semi germinati,

   — valutare la sicurezza batteriologica dei succhi di frutta e di verdura.

2. Sebbene non sia stata fissata la frequenza delle campionature o delle ispezioni da effettuare, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano in numero sufficiente per dare un quadro della situazione in ciascuno Stato membro in relazione alla materia in questione.

3. Per garantire la comparabilità dei dati gli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni richieste rispettando il formato delle schede di registrazione riportate in allegato alla presente raccomandazione. Tali dati saranno trasmessi alla Commissione entro il 1° maggio 2003, accompagnati da una relazione esplicativa.

4. I prodotti alimentari da sottoporre ad analisi nel quadro del programma dovrebbero essere inviati a laboratori ritenuti conformi in base all'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE. Qualora, tuttavia, gli Stati membri dovessero essere sprovvisti di laboratori autorizzati per la realizzazione di alcune delle analisi previste dalla presente raccomandazione, gli Stati membri potranno designarne altri con capacità riconosciuta.

[1] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.
[2] GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

5. Etichettatura di generi alimentari geneticamente modificati.

5.1. Oggetto del programma

La questione dei prodotti alimentari geneticamente modificati e, in particolare, l'etichettatura corretta di tali prodotti destano non poche preoccupazioni tra i consumatori. Il controllo coordinato delle modalità di etichettatura dei generi o prodotti alimentari che possano contenere ingredienti, a loro volta, contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), consistenti in OGM o ottenuti partendo da tali organismi, contribuirà a rafforzare la fiducia dei consumatori.

Il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ([1]) prevede l'obbligo di etichettatura di generi alimentari e di ingredienti alimentari che contengano un OGM o consistano in un OGM, senza compromettere l'osservanza delle altre norme comunitarie in materia di etichettatura dei generi alimentari.

Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, riguardante l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivanti da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE ([2]), prevede l'etichettatura obbligatoria dei generi alimentari e degli ingredienti alimentari derivati dalla soia geneticamente modificata (Glicine max L.), di cui alla decisione 96/281/CE della Commissione ([3]), e dal granturco geneticamente modificato (Zea mais L.), di cui alla decisione 97/98/CE della Commissione ([4]). Tali prodotti sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97, conformemente alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ([5]). Le disposizioni in materia di etichettatura si basano sulla presenza di DNA o di proteine derivate da modificazioni genetiche.

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 49/2000 della Commissione ([6]), stabilisce una soglia minima (1 %) relativa alla presenza accidentale di DNA o proteine derivati dalla soia o dal granturco geneticamente modificati in generi alimentari convenzionali. Tale disposizione in vigore dal 10 aprile 2000. La soglia è applicata ad ogni ingredienti preso in esame singolarmente, non al prodotto finale. Essa costituisce un valore massimo per la presenza concomitante di materiale geneticamente modificato derivato dai prodotti summenzionati e di qualsiasi altro materiale messo in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97.

Al fine di poter beneficiare dell'esenzione dell'obbligo di etichettatura per gli alimenti geneticamente modificati, gli operatori devono essere in grado di dimostrare, con prove documentarie destinate alle autorità competenti, che essi hanno adottato ogni provvedimento necessario per evitare l'utilizzo di OGM o di prodotti da essi derivati e che la presenza di materiale geneticamente modificato (DNA o proteine) nei loro prodotti è dovuta ad una contaminazione accidentale, per esempio durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto, o la lavorazione.

Questa parte del programma ha lo scopo di verificare il rispetto del diritto comunitario ([7]) in materia di etichettatura degli alimenti e degli ingredienti alimentari, suscettibili di contenere soia e granoturco geneticamente modificati, di consistere in soia o granoturco geneticamente modificati o di essere prodotti derivati dalla soia e dal granturco geneticamente modificati.

5.2. Campionatura e metodo di analisi

I controlli potranno essere effettuati sia sui prodotti finali che sulle materie prime tramite ispezioni nelle fasi pertinenti della commercializzazione degli ingredienti o dei prodotti. In caso di presenza accidentale di DNA modificato o di proteine derivate da modificazioni genetiche, si dovrà verificare il rispetto della soglia dell'1 % fissato per l'etichettatura, esaminando i documenti forniti dagli operatori e prelevando campioni a fini di analisi. I laboratori dovranno utilizzare metodi PCR o ELISA per l'analisi qualitativa e quantitativa del DNA o delle proteine derivanti da modificazioni genetiche nei generi alimentari. Nell'allegato I sono contenute raccomandazioni specifiche sui metodi di analisi da applicarsi.

I risultati dei controlli dovranno essere registrati su schede apposite conformi al modello presentato nell'allegato II della presente raccomandazione.

6. Sicurezza batteriologica di frutta e verdura fresche pretagliate e di semi germinati

6.1. Ambito d'applicazione del programma

Non esiste una legislazione comunitaria che fissi criteri microbiologici precisi per la frutta e le verdure fresche. L'esperienza insegna che un'ampia gamma di tali prodotti può essere contaminata da microrganismi, inclusi gli agenti patogeni umani. La maggior parte dei casi segnalati erano associati ad una contaminazione batterica, in particolare le *Enterobacteriaceae (Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7)*.

Alcuni fattori contribuiscono alla contaminazione microbiologica da parte di agenti patogeni, soprattutto nei casi in cui frutta e verdura vengano consumate crude. Le fonti di tali agenti patogeni possono essere talune pratiche di coltivazione o altri processi della catena di produzione. Un altro aspetto che favorisce il rischio microbico per i consumatori è il consumo crescente di nuovi prodotti (ad esempio, semi germinati) o frutta e piante commestibili, importate nel quadro della globalizzazione degli scambi commerciali di tali prodotti. Inoltre, l'applicazione di tecnologie quali il taglio, l'affettatura, la spelatura e la pulitura, che eliminano le barriere di protezione naturali della pianta intatta, possono creare un ambiente adatto alla crescita dei contaminanti.

([1]) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
([2]) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 4.
([3]) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 10.
([4]) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 69.
([5]) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.
([6]) GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 13.

([7]) La presente raccomandazione non osta in alcun modo alle proposte della Commissione relative alla «rintracciabilità degli alimenti destinati al consumo umano e animale», né alle misure pertinenti in materia di etichettatura e di prova.

Le buone pratiche di coltura e di fabbricazione possono contribuire a mantenere sotto controllo i rischi microbici associati a tutti gli stadi della produzione della frutta e della verdura fresca, dalla produzione primaria all'imballaggio e successivamente alla messa in commercio. L'attuazione efficace, laddove possibile, dei principi HACCP (analisi dei rischi, punti critici per il loro controllo), conformemente alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio relativa all'igiene dei generi alimentari [1], costituisce un altro elemento determinante della sicurezza di frutta e verdura.

L'obiettivo di questa parte del programma consiste nel valutare la sicurezza microbiologica di frutta e verdura pretagliata e di semi germinati al fine di controllare i rischi potenziali per la salute umana. In tale ottica, si raccomanda di verificare l'applicazione dei principi HACCP da parte degli operatori del settore alimentare e di accertare la presenza di determinati patogeni quali la *Salmonella spp*, l'*E. Coli* tossicogeno (in particolare l'*E.Coli O157:H7*) e la *Listeria monocyitogenes*.

6.2. Campionatura e metodo di analisi

Gli esami dovranno riguardare frutta e la verdura fresche, pronte per essere consumate, sbucciate, tagliate e sottoposte ad altri trattamenti fisici che ne hanno alterato la forma iniziale, destinate ad essere consumate crude, nonché i semi germinati.

Le autorità competenti degli Stati membri dovranno effettuare dei controlli a livello di stabilimenti di produzione e/o di vendita al dettaglio al fine di verificare la corretta applicazione dei principi HACCP, nonché, qualora necessario, prelevare campioni di prodotti a scopo di analisi. Tali campioni devono corrispondere a 100 grammi minimo ciascuno e il prodotto dovrà essere conservato nel suo imballaggio originale. I campioni dovranno essere collocati in contenitori refrigerati e inviati immediatamente al laboratorio d'analisi.

Il livello globale della campionatura è a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri.

I laboratori sono autorizzati ad applicare metodi a loro scelta, purché il loro livello di prestazione sia adatto agli obiettivi da conseguire. Tuttavia, per l'accertamento della *Salmonella* si raccomanda di utilizzare la versione più recente della norma ISO 6579, per l'accertamento dell'*E. coli* tossicogeno e la versione più recente della norma EN/ISO 16654 e per l'accertamento e la numerazione della *Listeria monocyitogenes* la versione più recente delle norme EN/ISO 11290-1 e EN/ISO 11290-2. Possono essere tuttavia utilizzati anche altri metodi equivalenti, riconosciuti dalle autorità competenti.

I risultati dei controlli dovranno figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell'allegato III della presente raccomandazione.

7. Sicurezza batteriologica dei succhi di frutta e verdura

7.1. Oggetto del programma

Come per la frutta e la verdura fresca, la legislazione comunitaria non prevede norme microbiologiche per i succhi. La direttiva 93/43/CEE, relativa all'igiene dei generi alimentari, impone che i succhi siano fabbricati nel rispetto delle norme igieniche e che le imprese del settore alimentare applichino i principi HACCP, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei loro prodotti. Le imprese alimentari sono inoltre incoraggiate ad elaborare e ad attuare, volontariamente, un codice di buone pratiche in cui siano descritti i metodi che consentono di minimizzare la contaminazione della frutta durante la coltura, la raccolta, l'immagazzinaggio e la trasformazione in succhi, nonché del concentrato del succo di frutta durante l'immagazzinaggio, il trasporto e la trasformazione in succhi destinati al consumo.

L'esperienza in tale settore rivela che tutti i succhi (di frutta e verdura) possono essere contaminati da un agente che presenta rischi microbiologici e, in particolare, i succhi che non sono stati sottoposti ad alcuna forma di trattamento termico. Si riconosce che la probabilità di contaminazione di un succo da parte di agenti patogeni pericolosi è scarsa, ma un'eventuale contaminazione può causare gravi conseguenze nelle categorie a rischio. La maggior parte dei casi segnalati erano associati ad agenti patogeni quali la *Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7*.

L'obiettivo di questa parte del programma consiste nel valutare la sicurezza batteriologica dei succhi di frutta e verdura e di controllare i potenziali rischi per la salute umana. Alla luce di tale obiettivo, si raccomanda di verificare l'applicazione dei principi HACCP da parte delle imprese del settore alimentare e di accertare la presenza di determinati patogeni, quali la *Salmonella spp, l'E. coli* tossicogeno (in particolare l'*E. Coli O157:H7*) e la *Listeria monocyitogenes*).

7.2. Campionatura e metodo di analisi

Gli esami dovranno riguardare i succhi di frutta e verdura, in particolare succhi di mele e di agrumi, non sottoposti a pastorizzazione.

Le autorità competenti degli Stati membri dovranno procedere a controlli a livello di stabilimenti di produzione e/o di vendita al dettaglio al fine di verificare la corretta applicazione dei principi HACCP, nonché, qualora necessario, prelevare campioni dei prodotti a scopo di analisi. Per il prelievo di campioni e i metodi di analisi si raccomanda di applicare gli stessi criteri di quelli indicati al punto 6.2, relativi alla frutta e alla verdura fresche.

I risultati dei controlli dovranno essere inseriti su schede di registrazione conformi al modello riportato nell'allegato IV alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'ANALISI DEI GENERI ALIMENTARI DESTINATE A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLE NORME DI ETICHETTATURA DEGLI OGM

Il presente allegato elenca una serie di metodi che sono stati sottoposti a prove interlaboratorio e che potranno essere utilizzati nell'ambito del programma. Tali studi sono stati realizzati conformemente a protocolli internazionali armonizzati (ad esempio, UICPA, AOAC, ISO) in laboratori di vario tipo, di solito non meno di otto. I criteri essenziali presi in considerazione sono il grado di prestazione del metodo e la qualità dei dati presentati nella relazione finale. Il metodo provato dovrà produrre risultati che presentino un grado di esattezza e di precisione accettabili e siano riproducibili per l'analita corrispondente. Almeno sette metodi rispondono a tali criteri e potrebbero essere considerati come possibili riferimenti della conformità regolamentaria.

Tali metodi sono elencati in appresso, raggruppati per tipo di metodo e di organismo (soia, granoturco). Le categorie sono le seguenti:

— metodi PCR qualitativi per il depistaggio dei generi alimentari contenenti soia,

— metodi PCR qualitativi per il depistaggio di generi alimentari contenenti granoturco,

— metodi PCR qualitativi per il depistaggio di generi alimentari contenenti soia e granoturco,

— metodo PCR in tempo reale per la quantificazione della soia geneticamente modificata,

— metodo PCR in tempo reale per la quantificazione del granoturco geneticamente modificato,

— immunoanalisi per il rilevamento e la semi-quantificazione della soia geneticamente modificata.

I metodi suelencati vengono attualmente utilizzati su scala mondiale in numerose prove di idoneità e sono stati allegati alle norme CEN relative alle prove su OGM in corso di elaborazione (da parte di CEN/TC275/WG11) o saranno presentati prossimamente. Pertanto, essi possono essere ritenuti conformi ai criteri internazionali di prestazione più rigorosi.

Metodi convalidati raccomandati

Tabella 1: Metodi PCR qualitativi per il depistaggio di generi alimentari cotenenti soia

Matrice	OGM autorizzato individuabile nel corso della prova	Concentrazioni OGM analizzate	Target	Coordinatore [Riferimento]
Farina di soia Semi di soia	GTS 40-3-2 (Soia Roundup Ready)	0 %, 0,1 %, 0,5 %, 2 %	promotore 35S terminatore nos	JRC (Lipp et al., 1999) (1) BgVV (2)
Semola di soia	GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready)	0 %, 0,1 %, 0,5 %, 2 %	Gene epsps di tolleranza agli erbicidi	DMIF-GEN, 1999 (3)
Alimenti trasformati: Soia acidificata	GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready)	0 %, 2 %, 100 %	promotore 35S terminatore nos	JRC (Lipp et al., 2001) (4)

Tabella 2: Metodi PCR qualitativi per il depistaggio di generi alimentari contenenti granoturco

Matrice	OGM autorizzato rilevabile nel corso della prova	Concentrazioni OGM analizzate	Target	Coordinatore [Riferimento]
Farina di mais	Bt-176	0 %, 0,1 %, 0,5 %, 2 %	Promotore 35S	JRC (Lipp et al., 1999) (1)
Farina di mais	Bt-176 (specifico del composto)	0 %, 0,1 %, 0,5 %, 2 %	Sovrapposizione tra il gene cryIAb di resistenza agli insetti e il promotore CDPK	DMIF-GEN, 1999 (3)
Farina di mais	Bt-176 (specifico del composto)	0 %, 100 %	Sovrapposizione tra il gene cryIAB di resistenza agli insetti e il promotore CDPK	BgVV (2)

Matrice	OGM autorizzato rilevabile nel corso della prova	Concentrazioni OGM analizzate	Target	Coordinatore [Riferimento]
Farina di mais	Bt-11 (specifico del composto)	0 %, 100 %	Regione di congiunzione dell'adh 1S-Intron2 (IVS2) e il gene pat	BgVV (2)
Farina di mais	T25 (specifico del composto)	0,1 %, 1 %, 100 %	Terminatore CaMV 35S-e gene pat	BgVV (2)
Farina di mais	MON810 (specifico dell'evento)	0,1 %, 1 %, 100 %	Frammento limite riguardante l'ADN genoma del mais al promotore mais al promotore CaMV	BgVV (2)
Alimenti trasformati: polenta	Bt-176	0 %, 2 %, 100 %	Promotore 35S	JRC (Lipp et al., 2001) (4) BgVV (2)

Tabella 3: Metodi PCR qualitativi per il depistaggio di generi alimentari contenenti granoturco e soia

Matrice	OGM autorizzato rilevabile nel corso della prova	Concentrazioni OGM analizzate	Target	Coordinatore [Riferimento]
Alimenti trasformati: Alimenti per l'infanzia, biscotti	Bt-176 GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready)	0 %, 2 %, 100 %	Promotore 35S terminatore nos (unicamente per la soia)	JRC (Lipp et al., 2001) (4)

Tabella 4: Metodo PCR in tempo reale per la quantificazione della soia GM

Matrice	OGM autorizzato rilevabile nel corso della prova	Concentrazioni OGM analizzate	Target	Coordinatore [Riferimento]
Farine di soia e proteine vegetali testurizzate	GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready)	0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 5 %	Gene di tolleranza agli erbicidi (Roundup Ready)	BgVV (Relazione bando di gara dell'UE, 2000) (5)

Tabella 5: Metodo PCR in tempo reale per la quantificazione del granoturco GM

Matrice	OGM autorizzato rilevabile nel corso della prova	Concentrazioni OGM analizzate	Target	Coordinatore [Riferimento]
Farina di granoturco	Bt-176 (specifico del composto)	0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2 %	Sovrapposizione gene cryIAb resistenza agli insetti e promotore CDPK	BgVV (Broll et al., in preparazione) (6)

Tabella 6: Immunoanalisi per il rilevamento e la semi-quantificazione della soia GM

Matrice	OGM autorizzato rilevabile nel corso della prova	Concentrazioni OGM analizzate	Anticorpi	OGM Target	Coordinatore [Riferimento] Data
Soia disidrata in polvere	GTS 40-3-2 (soia Roundup Ready)	0 %, 0,5 %, 1 %, 2 %	Anticorpi contro CP4EPSPS	Proteina di tolleranza agli erbicidi (Roundup Ready)	JRC (Lipp et al., 2000) (6)

Raccomandazioni

— Si raccomanda di attenersi strettamente ai protocolli summenzionati. Eventuali cambiamenti (ad esempio, nelle sequenze primer) possono influire negativamente sulla qualità dei risultati.

— Si raccomanda di utilizzare i protocolli appropriati per la gamma di percentuali di OGM per i quali il metodo è stato convalidato.

— Si raccomanda di utilizzare i protocolli appropriati unitamente alle matrici summenzionate. Si raccomanda inoltre di selezionare dagli elenchi di cui sopra il metodo migliore disponibile qualora non esista un metodo convalidato per l'analisi di una matrice concreta o per una delle soglie stabilite. Ad esempio, i metodi messi a disposizione dai produttori di strumenti analitici, che forniscono sonde per quantificare il cry1AB (presente in Bt-11, MON-810, MON-809 e Bt-176), il promotore 35S (presente nei cinque tipi di granoturco autorizzati) e per il terminatore nos (presente in Bt-11, MON-809 e T25) non sono stati ancora convalidati a livello internazionale, ma il loro livello di risultato può essere definito elevato.

— Seguendo tali raccomandazioni dovrebbe essere possibile utilizzare metodi affidabili che consentano di rilevare e/o quantificare la soia Roundup Ready GTS 40-3-2, nonché le cinque varietà autorizzate di granoturco GM Bt-11, MON-810, MON-809, Bt-176 e T25 nelle matrici alimentari seguenti:

Generi alimentari derivati dalla soia: soia, farina di soia (di tutti i tipi), semola di soia, tofu e prodotti di panetteria a base di soia

Generi alimentari derivati dal granoturco: granoturco, farina di granoturco (di ogni tipo), snack, chips, prodotti di panetteria a base di mais e polenta

Generi alimentari derivati dalla soia e da granoturco: alimenti per l'infanzia, materie prime per integratori alimentari, biscotti.

— Per ulteriori informazioni si raccomanda di consultare la raccolta dei metodi convalidati che non rispondono ai criteri succitati, ma possono comunque fornire degli orientamenti utili in materia di analisi. Tale raccolta, realizzata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, può essere scaricato dal seguente indirizzo: http://biotech.jrc.it/documents

Riferimenti

1. Lipp M. Brodmann P, Pietsch K, Pauwels J, Anklam E (1999) IUPAC Collaborative Trial Study of a Method To Detect Genetically Modified Soy Beans and Maize in Dried Powder. J AOAC Int 82:923-928.

2. Raccolta di metodi ufficiali ai sensi dell'articolo 35 della legge tedesca sui generi alimentari. Metodi di campionatura e di analisi dei generi alimentari, dei prodotti del tabacco, dei cosmetici e di vari prodotti e merci. Ufficio federale della sanità, fascicolo a fogli mobili del novembre 1999, Berlino, Colonia, Beuth Verlag GmbH, n. L 00.00-31

3. DMIF-GEN Final Project (1999), DMIF-GEN-Project: Development of Methods to Identify Foods Produced by Means of Genetic Engineering. EU-Project SMT4-CT96-2072, Final Report 12/1999

4. Lipp, M., Bluth, A., Eyquem, F., Kruse, L., Schimmel, H., Van den Eede, G., and Anklam, E. (2001) Validation of a method based on polymerase chain reaction for the detection of genetically modified organisms in various processed foodstuffs. Eur Food Res Technol 212:497-504

5. Relazione bando di gara UE (2000). Development of qualitative as well as quantitative detection methods to identify a genetic modification in soybean and maize products. Report of the EU tender No. XXIV/98/A3/001

6. Broll et al., in preparazione

7. Lipp M., Anklam E. and Stave J.: «Validation of an immunoassay for the detection and quantification of Roundup-Ready soy beans in food and food fractions», J. AOAC 83, 919 (2000).

ALLEGATO II

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI

Stato membro: _____

Identificazione del prodotto	Numero di ispezioni sul prodotto	Controllo del documento	Metodo codice	Analisi			Misure adottate (Numero)							
	— Partita (dimensione e identificazione) — Campione (unità)	(1)		Campioni > 1 %	Campioni < 1 %	(2)	Nessuna	Ammonimento verbale	Ammonimento verbale	Richiesto miglior controllo interno	Richiesto ritiro del prodotto	Sanzione amministrativa	Azione legale	Altre

(1) Prove di presenza accidentale.
(2) Campioni nei quali non è stato rilevato ADN e/o proteine derivate da OGM.

ALLEGATO III

SICUREZZA BATTERIOLOGICA DI FRUTTA E VERDURA FRESCHE

Stato membro: _____

☐ Stabilimento di produzione

☐ Vendita al dettaglio

Prodotti tagliati ☐

Semi germinati ☐

Patogeni batterici	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati delle analisi		Provvedimenti adottati (Numero)							
			Negativi	Positivi	Nessuna	Ammonimento verbale	Ammonimento scritto	Richiesto miglior controllo interno	Divieto di vendita	Sanzione amministrativa	Azione legale	Altre
Salmonella spp.												
E. coli tossicogeno												
Listeria monocytogenes ([1])												

([1]) Indicare il valore ottenuto allorché è stata effettuata una numerazione.

HACCP ☐ Stabilimenti di produzione ☐ Vendita al dettaglio

Quante sono in totale le imprese del settore alimentare in cui sono state effettuate ispezioni durante l'attuazione del programma?	
Quante sono risultate conformi alla direttiva 93/43/CEE per quanto riguarda l'applicazione dei principi HACCP?	
Le imprese risultanti conformi alla direttiva 93/43/CEE erano in possesso della documentazione sull'analisi dei rischi o sulla supervisione dei punti critici di controllo?	
Quante imprese del settore alimentare disponevano di una guida volontaria approvata sulle buone pratiche d'igiene?	

ALLEGATO IV

SICUREZZA BATTERIOLOGICA DEI SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURA (Non pastorizzati)

Stato membro: _____

☐ Stabilimento di produzione

☐ Vendita al dettaglio

Patogeni batterici	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati delle analisi		Provvedimenti adottati (numero)							
			Negativi	Positivi	Nessuna	Ammonimento verbale	Ammonimento scritto	Richiesto miglior controllo interno	Divieto di vendita	Sanzione amministrativa	Azione legale	Altre
Salmonella spp.												
E. coli tossicogeno												
Listeria monocytogenes [1]												

[1] Indicare il valore ottenuto allorché è stata effettuata una numerazione.

HACCP	☐ Stabilimenti di produzione	☐ Vendita al dettaglio
Quanto sono in totale le imprese del settore alimentare in cui sono state effettuate ispezioni durante l'attuazione del programma?		
Quante sono risultate conformi alla direttiva 93/43/CEE per quanto riguarda l'applicazione dei principi HACCP?		
Le imprese risultanti conformi alla direttiva 93/43/CEE erano in possesso della documentazione sull'analisi dei rischi o sulla supervisione dei punti critici di controllo?		
Quante imprese del settore alimentare disponevano di una guida volontaria approvata sulle buone pratiche d'igiene?		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2002

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati tedesca per i bovini

[notificata con il numero C(2002) 302]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la domanda presentata dalla Germania,

considerando quanto segue:

(1) L'8 settembre 1999 le autorità tedesche hanno chiesto alla Commissione di riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati tedesca, che costituisce parte del sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini in Germania.

(2) Tale richiesta era corredata dalle necessarie informazioni aggiornate al 15 febbraio 2001.

(3) Le autorità tedesche si sono impegnate a rendere ancor più attendibile tale base di dati assicurando, in particolare: i) che vengano adottate ulteriori misure, comprese misure di controllo, per garantire il rispetto del termine massimo di sette giorni per la notifica di movimenti, nascite e decessi, ii) che nella base di dati siano registrati tutti i tipi di movimenti e che i dati vengano controllati, iii) che si rafforzino le misure esistenti per correggere rapidamente eventuali errori e carenze individuati automaticamente o a seguito di opportune ispezioni sul posto, iv) che vengano adottati ulteriori provvedimenti per garantire il rispetto, nel territorio nazionale, del regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione. Le autorità tedesche si sono impegnate ad attuare questi miglioramenti entro il 30 giugno 2001. Le autorità tedesche hanno confermato l'applicazione delle suddette misure.

(4) Tenuto conto di quanto precede, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati tedesca per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa.

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2569/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2002

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 344 del 28 dicembre 2001)

A pagina 42, secondo considerando:

anziché: «Il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983»,

leggi: «Il regolamento (CEE) n. 2493/2001, del 19 dicembre 2001».

A pagina 42, note a piè di pagina:

— la nota 2 va cancellata,

— la nota 3 va sostituita con la seguente:
«([2]) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.»,

— la nota 4 diventa la nota 3.

Rettifica del regolamento (CE) n. 2570/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2002

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 344 del 28 dicembre 2001)

A pagina 44, secondo visto, la frase «modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ([2]),» va cancellata.

A pagina 44, note a piè di pagina, la nota 2 va cancellata e la nota 3 diventa la nota 2.

Rettifica del regolamento (CE) n. 2571/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna 2002, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 344 del 28 dicembre 2001)

A pagina 45, secondo visto, la frase «modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ([2]),» va cancellata.

A pagina 45, note a piè di pagina, la nota 2 va cancellata e la nota 3 diventa la nota 2.

Rettifica del regolamento (CE) n. 2572/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 344 del 28 dicembre 2001)

A pagina 47, secondo visto, la frase «modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ([2]),» va cancellata.
A pagina 47, note a piè di pagina, la nota 2 va cancellata e la nota 3 diventa la nota 2.

Rettifica del regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 344 del 28 dicembre 2001)

A pagina 55, secondo visto, la frase «modificato da regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ([2]),» va cancellata.
A pagina 55, note a piè di pagina, la nota 2 va cancellata e la nota 3 diventa la nota 2.

Rettifica del regolamento (CE) n. 2574/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 344 del 28 dicembre 2001)

A pagina 57, secondo visto, la frase «modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ([2]),» va cancellata.
A pagina 57, note a piè di pagina, la nota 2 va cancellata e la nota 3 diventa la nota 2.